

ART. 8 - ASSICURAZIONE E MEZZI

1. I cittadini che svolgono servizio di volontariato comunale sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia eventualmente per la responsabilità civile verso terzi.
2. In funzione dell'attività da svolgersi il Comune potrà fornire, a propria cura e spese, al volontario tutti i mezzi, le attrezzature e/o gli indumenti specifici necessari allo svolgimento del servizio. Tutto il materiale verrà riconsegnato al Responsabile dei servizi tecnici in caso di cessazione al servizio.

ART. 9 - RICONOSCIMENTI

1. L'Amministrazione Comunale, tenuto conto del carattere assolutamente gratuito del servizio di volontariato, su richiesta dei volontari stessi potrà rilasciare un attestato di partecipazione al servizio.

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

ALLEGATO A
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI
Consiglio Comunale N. 24 del 20/06/25

COMUNE DI PONTE DI LEGNO PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITA' DI RAPPORTO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PONTE DI LEGNO E LE PERSONE CHE INTENDONO SVOLGERE ATTIVITA' INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di volontariato da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte delle organizzazioni resta disciplinato da specifiche convenzioni ed accordi.
2. Il Comune di Ponte di Legno riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta nel territorio comunale. Promuove e favorisce l'apporto di persone singole e gruppi alle iniziative promosse dal Comune e dirette al conseguimento di finalità nel campo sociale, ambientale e della solidarietà civile.
3. Il servizio di volontariato comunale è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita ed investe le attività di cui al successivo punto, nelle quali il Comune ha l'obbligo di intervenire per norme di legge, statutarie o regolamentari e va ad integrare il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il servizio di volontariato può essere effettuato per i seguenti servizi:
 - pulizia e manutenzione delle strade VASP del territorio comunale;
 - assistenza e supporto alle manifestazioni culturali, sportive, sociali e ricreative, alle attività di carattere culturale e di carattere sociale ed assistenziale;
 - supporto nelle attività di informazione e diffusione delle iniziative comunali o degli organismi convenzionati con il Comune;
 - manutenzioni e/o pulizie di aree verdi, monumenti, aiuole ed aree comunali a verde che non richiedano attestati o qualificazioni specifiche, fatte salve le convenzioni in essere e future con enti e società esterne;
 - monitoraggio del territorio con segnalazione di eventuali situazioni che richiedono l'intervento di operatori del Comune.

ART. 3 - REQUISITI RICHIESTI

1. Le persone che intendono svolgere attività di servizio volontario debbono possedere i seguenti requisiti:

- attestazione di integrità fisica e morale, in relazione anche alla tipologia di servizio di volontariato che si vorrà svolgere (l'amministrazione potrà, in relazione alla particolarità e sensibilità delle attività solidaristiche da svolgersi in qualità di volontario, provvedere a verificare l'attestazione di integrità fisica e morale, a tutela del volontario stesso nonché delle persone che beneficiano della prestazione solidaristica);
 - età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 75 (l'amministrazione, in relazione alla tipologia di attività ed alla impossibilità di poter attivare idonea assicurazione per il candidato volontario, potrà e dovrà abbassare o aumentare l'età massima ammessa a prestare attività di volontariato, dandone adeguata motivazione al candidato volontario).
2. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o disabili, compatibilmente con la loro condizione fisica.

ART. 4 - FORMAZIONE ALBO VOLONTARI COMUNALI

1. Di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Amministrazione Comunale pubblicherà l'elenco dei settori di attività nei quali si prevede la necessità di utilizzo dei volontari dandone adeguata pubblicità sul sito istituzionale dell'ente e tramite diffusione dell'informazione sul territorio comunale. Potranno, quindi, essere previste altre diverse date di attivazione da parte dell'Amministrazione comunale debitamente motivate e pubblicizzate di competenza della Giunta comunale;
2. Le persone interessate invieranno la loro adesione, su apposito modulo in carta semplice predisposto dagli uffici comunali, al Responsabile dei servizi tecnici. Le domande dovranno indicare il possesso dei requisiti richiesti all'art. 3 del presente Regolamento, l'attività che si intende svolgere, la disponibilità giornaliera e di durata del servizio di volontariato offerto.
3. Ricevute le domande e valutati i requisiti, i volontari verranno inseriti in apposito albo dei volontari comunali che verrà pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune.
4. I volontari inseriti nell'albo verranno utilizzati in base ad un piano di impiego concordato con gli interessati, tenuto conto degli interessi, capacità e potenzialità dei singoli.
5. Prima di avviare il servizio, verrà attivato un breve e sintetico momento di formazione al fine di fornire le informazioni di base necessarie.
6. Sarà cura del Responsabile dei servizi tecnici per il tramite degli uffici comunali informare i volontari sul contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo di dispositivi di protezione individuali, ove previsti.

ART. 5 - NATURA DELL' ATTIVITA' DI VOLONTARIATO IMPIEGHI ED OBBLIGHI DEI VOLONTARI

1. L'attività di volontariato non costituisce in alcun modo rapporto subordinato di qualunque tipo, essendo classificabile in attività prestata gratuitamente e volontariamente a favore della collettività senza instaurazione di un rapporto di subordinazione gerarchica, senza vincolo del rispetto di un orario di lavoro prestabilito e senza obbligo di timbratura di cartellino di presenza.
2. Ciascun volontario svolgerà le proprie mansioni secondo le disposizioni assegnate dal Responsabile dei servizi tecnici, non dovrà eccedere e mettere a rischio la propria ed

altrui incolumità e dovrà tenere un comportamento adeguato improntato al rispetto ed alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà e servizio nei confronti delle persone e delle istituzioni cittadine.

3. Qualora un volontario, assuma comportamenti gravemente sconvenienti, lesivi per persone o cose, o che in ogni caso possano compromettere o contravvenire all'immagine e/o alle finalità del servizio, verrà escluso dal servizio stesso e si provvederà all'eventuale revoca dall'albo ai sensi del successivo articolo 7.
4. L'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio volontario. In caso di impedimento per malattia od altre cause il volontario, nel periodo in cui svolge il servizio, deve dare tempestiva informazione all'ufficio comunale competente.

ART. 6 - DISCIPLINARE

1. All'atto dell'instaurarsi del rapporto fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi sottoscriveranno un disciplinare, dove venga specificato:
 - a) **per l'amministrazione:**
 - la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
 - la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;
 - la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
 - l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
 - b) **per i volontari:**
 - l'attestazione di integrità fisica e morale, in relazione anche alla tipologia di servizio di volontariato che si vorrà svolgere;
 - la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per i fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale e può essere interrotta per qualsiasi momento;
 - l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con il Responsabile dei servizi tecnici, nell'ambito dei programmi impostati dall'amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
 - la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

ART. 7 - RINUNCIA E REVOCA

1. I volontari possono rinunciare al servizio avvisando nei tempi stabiliti il Responsabile dei servizi tecnici anche per il tramite degli uffici comunali.
2. L'amministrazione può revocare l'incarico di volontario in caso di accertata inadempienza o per irregolarità riscontrate.